

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

(Provincia di Cosenza)

Via Maggiore Mistorni - tel. 0985 8874110
pec belvederemarittimo.cs.segreteria@pec.it

ORDINANZA SINDACALE N° 210

IL SINDACO

CONSIDERATO che

- Con l'avvento della stagione estiva i titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soliti organizzare, su aree pubbliche in concessione o in locali all'aperto nelle pertinenze dei pubblici esercizi, eventi con diffusione di musica;
- Tali attività, unitamente ad altre iniziative organizzate dal Comune, rappresentano durante l'estate importanti momenti di incontro non solo per i giovani ma anche per adulti, oltre che essere attrattive per i turisti;
- Vi è necessità di regolamentare le tante richieste di spettacoli e intrattenimenti organizzati in pubblici esercizi allo scopo di attirare la clientela (quali ad esempio: piano bar, concertini, diffusione musica dal vivo, cabaret, musica con D.J. etc);
- NECESSARIO quindi intervenire per regolarizzare la "Movida" onde limitare pericolose situazioni di assembramento inconsulto di giovani, che favoriscano episodi di violenza;
- E' altresì necessario evitare l'invasione inconsulta di strade e accessi, che devono restare liberi e fruibili in ipotesi di soccorsi e urgenze;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali " in ordine alle competenze del Sindaco in materia di orari e l'art.7 bis della stessa disposizione, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle Ordinanze comunali;

Visto l'art. 9 del R.D. 18 giugno 1931, n.773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), il quale dispone che l'autorità può imporre prescrizioni per motivi di pubblico interesse e, più in generale, gli artt. 68 e 69 della stessa disposizione;

Visto l'art. 5 della L.R. 19/10/2009, n. 34 "Norme in materia di inquinamento acustico - attività temporanee" e l'art. 6 comma 1 lett. h della Legge 26/10/1995 n. 447" Legge quadro sull'inquinamento acustico - competenze dei Comuni ", in ordine alla disciplina delle attività temporanee sotto il profilo dell'inquinamento acustico;

Vista la L.R. 11/06/1999 n.18 " Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere - somministrazione di alimenti e bevande ";

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 19/12/2005 di approvazione del Piano di Zonizzazione acustica del territorio comunale e la D.C.C. n. 22 del 30/06/2005 di approvazione del regolamento per la disciplina delle attività rumorose;

Visto il vigente Statuto nonché i vigenti Regolamenti "per l'occupazione e la disciplina della
tassa per occupazione spazi ed aree pubbliche" e disciplina delle attività commerciali di vendita
e somministrazione al dettaglio su aree pubbliche";

Visto il vigente Regolamento Locale di Igiene, D.C.C. n.10 del 04/02/2008;

Ritenuto ragionevole procedere a una fissazione dei tempi e dei modi di svolgimento delle
attività musicali all'aperto, nonché l'utilizzo di fonti sonore, fisse e mobili, all'aperto, attraverso
l'emissione di un'ordinanza sindacale con la quale si autorizzino, in deroga agli attuali limiti fissati
dal piano di zonizzazione acustica, i pubblici esercizi, che ne facciano richiesta, a effettuare
spettacoli e intrattenimenti musicali all'aperto fino alle ore 2.00 per i giorni dal lunedì al giovedì
e fino alle ore 2.30 per i giorni dal venerdì alla domenica e per tutti i giorni prefestivi e festivi, dal
23/06/2023 al 20/07/2023.

Tanto premesso,

ORDINA

In deroga a quanto previsto dal Piano di Zonizzazione Acustica - di consentire lo
svolgimento d'intrattenimento di eventi con diffusione di musica all'aperto nei pubblici
esercizi e negli spazi già autorizzati alla somministrazione all'esterno dei locali:

- 1) Per il periodo dal 23/06/2023 al 20/07/2023, fino alle ore 1.30 per i giorni dal lunedì al
giovedì e fino alle ore 2.30 per i giorni dal venerdì alla domenica e per tutti i giorni
prefestivi e festivi;
- 2) Per il periodo dal 21/07/2023 al 20/08/2023, tutti i giorni, fino alle ore 3.00;
- 3) Per il periodo dal 21/08/2023 al 10/09/2023, fino alle ore 2.00 per i giorni dal lunedì al giovedì
e fino alle ore 2.30 per i giorni dal venerdì alla domenica e per tutti i giorni *prefestivi e festivi*;

Di stabilire che siano rispettati i seguenti valori limite di immissione sonora per
tutte le attività d'intrattenimento musicale con l'utilizzo di impianti acustici ed
elettroacustici a diffusione, comprese quelle annesse a locali pubblici e svolte all'aperto,
con particolare riferimento all'intero lungomare cittadino, a piazzetta Grossi, nonché a
tutte le aree cittadine densamente abitate:

- dB 70 fino alle ore 2.00 - dB 25 dalle ore 2.30 a chiusura dell'esercizio pubblico nei
giorni di venerdì sabato e domenica e tutti i prefestivi e festivi;
- dB 40 fino alle ore 1.00 - dB 20 dalle ore 2.00 a chiusura dell'esercizio pubblico, negli
altri giorni dal lunedì al giovedì.

Fuori dal centro urbano. In aree non densamente abitate:

- dB 60 fino alle ore 2.00 - dB 25 dalle ore 2.30 a chiusura dell'esercizio pubblico, in tutti
i giorni.

I titolari degli esercizi pubblici dovranno pertanto adottare tutti gli accorgimenti tecnici e
le cautele idonee a garantire il rispetto dei limiti massimi consentiti per l'emissione e
le immissioni sonore nei limiti sopra indicati.

I titolari di pubblici esercizi, ai fini del rispetto delle regole della convivenza civile e della viabilità per tutti nella zona, dovranno provvedere affinché.

- a) Tramite proprio personale, eventualmente anche in forma associata ad altri esercizi limitrofi, sia assicurato un adeguato servizio di vigilanza all'interno dell'esercizio e nelle immediate vicinanze, volto a garantire che i comportamenti degli avventori non arrechino disturbo o disagio alla popolazione residente nella zona, richiedendo, se necessario, l'intervento delle forze di polizia;
- b) Si prevenivano e eliminino gli inconvenienti derivanti dalla sosta abusiva e dell'intralcio dei veicoli al traffico ed alla circolazione stradale e pedonale, nel rispetto delle normative in vigore.
- c) Venga assicurato un servizio di pulizia nel rispetto del decoro urbano, all'esterno e nelle vicinanze degli esercizi.

Si avverte che il mancato rispetto della seguente ordinanza, salvo che il fatto costituisca più grave reato sarà punito ai sensi dell'art 650 c.p. ovvero con le sanzioni amministrative con il pagamento di una somma da € 258,23 ad € 10.329,14.

Inoltre alle sanzioni previste dalla legge vigente, il sindaco dispone quanto segue:

- a) Prima violazione: ammonizione scritta;
- b) Seconda violazione: chiusura dell'attività per un periodo di 1 (uno) giorni decorrenti dalle ore 8.00 del primo venerdì successivo alla notifica del relativo provvedimento;
- c) Terza violazione accertata entro 12 mesi dal primo provvedimento sanzionatorio: chiusura dell'attività per un periodo di 3 (tre) giorni consecutivi decorrenti dalle ore 8.00 del primo venerdì successivo alla notifica del relativo provvedimento;
- d) Quarta violazione accertata entro 24 mesi dal primo provvedimento sanzionatorio: chiusura dell'attività per un periodo di 7 (sette) giorni dell'esercizio, decorrenti dalle ore 8.00 del primo venerdì successivo alla notifica del relativo provvedimento;
- e) Quinta violazione accertata entro 24 mesi dal primo provvedimento sanzionatorio: chiusura dell'attività per un periodo di 30 (trenta) giorni consecutivi decorrenti dalle ore 8.00 del primo venerdì successivo alla notifica del relativo provvedimento.
- f) Sesta violazione accertata entro 24 mesi dal primo provvedimento sanzionatorio: chiusura dell'attività per un periodo di 60 (sessanta) giorni consecutivi decorrenti dalle ore 8.00 del primo venerdì successivo alla notifica del relativo provvedimento.

Dispone che la presente Ordinanza sia trasmessa

- 1) all'Ufficio Territoriale di Governo - Prefettura di Cosenza;
- 2) al Comandante della Polizia Locale - sede di Belvedere Marittimo;
- 3) al Comando Stazione Carabinieri di Belvedere Marittimo;
- 4) all'ARPACAL - Dipartimento provinciale di Cosenza monitoraggi ambientali;
- 5) all'Ufficio SUAP - sede di Belvedere Marittimo ;

Dispone altresì la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio comunale per la durata di quindici giorni, e sul sito internet del Comune, nonché adeguatamente pubblicizzata sul territorio comunale al fine di darne ampia diffusione.

AVVERTE

Che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso giudiziale, davanti al TAR competente per territorio, entro 60 giorni dall'affissione all'albo pretorio on line, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Dalla Residenza Municipale, li 22/06/2023.

Il Sindaco
(Dr. Vincenzo CASCINI)